

FISCALFOCUS



Direzione Antonio Gigliotti

SCHEDE DI SINTESI

Legge di Bilancio 2018

SCHEDE DI SINTESI LEGGE DI BILANCIO 2018

(Legge 27 dicembre 2017, n. 2015)

INDICE

NOVITÀ IVA

SCHEDA N. 1 - Novità IVA_Sterilizzazione calusole di salvaguardia	Pag. 1
SCHEDA N. 2 - Novità IVA_Fatturazione elettronica	Pag. 2
SCHEDA N. 3 - Novità IVA_Pagamenti PA	Pag. 4

PACCHETTO CASA

SCHEDA N. 4 - Pacchetto_casa. Risparmio_energetico	Pag. 6
SCHEDA N. 5 - Pacchetto_casa._Sisma_bonus	Pag. 8
SCHEDA N. 6 - Pacchetto_casa.Ristrutturazione_edilizia	Pag. 9
SCHEDA N. 7 - Pacchetto_casa._Bonus_mobili_ed_elettrodomestici	Pag. 10
SCHEDA N. 8 - Pacchetto_casa._Bonus_verde	Pag. 11
SCHEDA N. 9 - Pacchetto casa_IMU e Tasi porti	Pag. 13
SCHEDA N. 10 - Pacchetto_casa._Iva_10_per_recupero_edilizio	Pag. 14
SCHEDA N. 11 - Pacchetto_casa._Cedolare_secca_su_alloggi_a_canone_concordato	Pag. 16
SCHEDA N. 12 - Pacchetto casa_Blocco tributi	Pag. 17
SCHEDA N. 13 - Pacchetto casa_Tasi proroga maggiorazione	Pag. 19
SCHEDA N. 14 - Pacchetto casa_Tariffa Tari proroga criterio medio-ordinario	Pag. 20
SCHEDA N. 15 - Pacchetto_casa._Canoni_locazione_studenti_universitari_fuori_sede	Pag. 21
SCHEDA N. 16 - Pacchetto_casa._Polizze_assicurative_sulle_calamità_naturali	Pag. 22
SCHEDA N. 17 - Pacchetto casa - Misure calamità naturali	Pag. 23

MISURE PER LE IMPRESE

SCHEDA N. 18 - Misure imprese - Credito di imposta spese formazione tecnologie 4.0	Pag. 24
SCHEDA N. 19 - Misure imprese Rifinanziamento_Sabatini-ter	Pag. 25
SCHEDA N. 20 - Misure imprese_Proroga_super_e_iper_ammortamento	Pag. 26
SCHEDA N. 21 - Misure imprese Credito di imposta spese consulenza quotazione PMI	Pag. 27
SCHEDA N. 22 - Misure imprese Credito_di_imposta_imprese_culturali	Pag. 28
SCHEDA N. 23 - Misure impreseCredito_di_imposta_ad_hoc_per_le_librerie	Pag. 30
SCHEDA N. 24 - Misure imprese Credito di imposta per acquisti di prodotti di plastica riciclata	Pag. 31


PACCHETTO SPORT

SCHEDA N. 25 - Pacchetto sport_Novità Società sportive dilettantistiche	Pag. 32
SCHEDA N. 26 - Pacchetto sport_Sport bonus	Pag. 34

ALTRE NOVITÀ

SCHEDA N. 27 - Rivalutazione terreni e partecipazioni	Pag. 36
SCHEDA N. 28 - Tassazione capital gain e dividendi	Pag. 38
SCHEDA N. 29 - PIR	Pag. 40
SCHEDA N. 30 - Esclusione addizionale IRES delle SIM	Pag. 42
SCHEDA N. 31 - Imposta di registro	Pag. 44
SCHEDA N. 32 - Sospensione mod.F24	Pag. 45
SCHEDA N. 33 - Contrasto alle frodi olii minerali	Pag. 47
SCHEDA N. 34 - Detrazione trasporto pubblico	Pag. 48
SCHEDA N. 35 - Detrazioni Familiari a carico	Pag. 49
SCHEDA N. 36 - Interessi passivi	Pag. 51
SCHEDA N. 37 - Bonus 80 euro	Pag. 52

1

SCHEDA N. 1 – STERILIZZAZIONE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA**STERILIZZAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA- Art 1, comma 2**

SCHEDA N. 2 – FATTURAZIONE ELETTRONICA

OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA – Art. 1, commi 909, 916, 917



NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018



sarà dapprima **introdotto per le cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.



e successivamente **esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi** tra imprese e verso i consumatori finali.

Le fatture elettroniche saranno veicolate attraverso il **Sistema di Interscambio (Sdi)**, gestito dall'Agazia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione.



SONO ESONERATI DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA



i soggetti che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE



A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, è prevista l'abrogazione della carta carburante di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31; parimenti, è prevista l'abrogazione, **a partire dal 1° gennaio 2019** l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12.

PER I SOGGETTI PASSIVI DELL'IVA
ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI



PER LE IMPRESE AMMESSE AL REGIME DI
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA



SONO PREVISTE ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE
che saranno disciplinate da un provvedimento del direttore dell'Agazia delle entrate.


viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2018 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA SARÀ OBBLIGATORIA PER:

- 1 le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- 2 le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

DAL 1° GENNAIO 2019 L'OBBLIGO SARÀ ESTESO

→ a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali.



DEDUCIBILITÀ SPESE CARBURANTE – Art. 1, commi 922 e 927

→ DAL 1° LUGLIO 2018

→ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

La deduzione dal reddito delle spese per carburante per autotrazione ai sensi dell'art. 164 del TUIR è condizionata al pagamento tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

SCHEDA N. 3 – PAGAMENTI PA

PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – Art. 1 commi da 986 a 989

→ **NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018**



DISPOSIZIONI PIÙ STRINGENTI sul fronte dei pagamenti ai fornitori della Pubblica Amministrazione

AUMENTO DEI CONTROLLI PRELIMINARI



NEI CONFRONTI DEI PROPRI CREDITORI



Attenzione

Ebbene, **dal 1 marzo 2018, l'attuale soglia di 10.000 euro** oltre la quale, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute a verificare che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l'Agente della Riscossione prima di effettuare i pagamenti, **verrà dimezzata**. Ciò significa che a partire dal prossimo 1° marzo i controlli scatteranno per il **pagamento di importi superiori a 5.000 euro**.

DAL 1 MARZO 2018

I CONTROLLI SCATTERANNO



per il **pagamento di importi superiori a 5.000 euro**

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

verifica l'eventuale inadempienza al pagamento di cartelle esattoriali da parte del creditore della PA



DEL CREDITORE DELLA PA



NE DÀ COMUNICAZIONE ALL'ENTE PUBBLICO



ENTRO CINQUE GIORNI FERIALI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA

Se nulla viene comunicato entro tale termine



la PA può procedere al pagamento delle somme dovute

qualora emerga l'inadempienza



la PA riceverà la comunicazione **blocco del pagamento per un periodo di trenta giorni successivi**

CON LA MODIFICA DEL D.M. 18 GENNAIO 2008



LA PA NON PROCEDERÀ AL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE



PER I SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELLA COMUNICAZIONE

4

SCHEDA N. 4 – RISPARMIO ENERGETICO

LEGGE DI BILANCIO 2018

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2018 (in luogo del 31/12/2017)



delle detrazioni IRPEF O IRES per il risparmio energetico delle singole unità immobiliari

SPESE SU PARTI COMUNI EDIFICI →

31.12.2021

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:


- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Dal 1° gennaio 2015 l'agevolazione è prevista anche per l'acquisto e la posa in opera:

- ↳ delle schermature solari (indicate nell'allegato M del D.L. n. 311/2006)
 - fino a un valore massimo della detrazione di **60.000 euro**;
- ↳ di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 - fino a un valore massimo della detrazione di **30.000 euro**.

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

- ↳ **55%** delle spese sostenute
 - fino al 5 giugno 2013;
 - ↳ **65%** delle spese sostenute
 - dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017
- ↓
- per interventi sulle singole unità immobiliari



La Legge di Bilancio 2018 prevede

➤ la riduzione della detrazione al 50% per:



(in luogo del 65%)

- l'acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi;
- l'acquisto e posa in opera di schermature solari;
- la sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- l'acquisto e posa in opera di impianti di riscaldamento alimentati a biomassa;

➤ L'introduzione Di Nuovi Massimali Di Spesa, specifici per singola tipologia d'intervento;

con DM saranno stabiliti limiti di spesa più ridotti rispetto a quelli vigenti sul 2017 (adeguandoli ai "costi di riferimento per le tecnologie sul mercato" attualmente disponibili);

➤ L'AGGIORNAMENTO dei requisiti tecnici minimi da soddisfare con appositi DM.

5

SCHEDA N. 5 – SISMA BONUS

LEGGI DI BILANCIO

DAL 1° GENNAIO 2017

IN VIGORE FINO ALLE SPESE SOSTENUTE
AL 31 DICEMBRE 2021

Agevolazioni per messa in sicurezza statica degli edifici e spese per la "Attestazione della sicurezza"

CD. "SISMA BONUS"

CONFERMATA AL 31/12/2021 LA DETRAZIONE

DEL 70%/80%,

DEL 75%/80% IN CASO DI LAVORI SU PARTI
COMUNI

SPETTANTE IN CASO DI RIDUZIONE DI CLASSE SISMICA

NOVITÀ

DETRAZIONI MAGGIORATE

PER INTERVENTI ANTISISMICI

FINO AL 31 DICEMBRE 2021

POSSONO ESSERE UTILIZZATE

DAGLI IACP

DAGLI ENTI AVENTI LE STESSA FINALITÀ
SOCIALI DEI PREDETTI ISTITUTI

SISMA BONUS

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

- detrazione 100% per le spese di diagnosi sismica degli edifici
- Ecobonus e sisma bonus insieme per permettere ai condomini di aprire un unico cantiere lavori
- Detrazione anche per le spese di certificazione statica ad opera di professionisti
- Estensione dell'agevolazione anche a capannoni e imprese
- **Per i condomini:** bonus unico per chi effettua interventi agevolabili con il **sisma bonus + Ecobonus**

AGEVOLAZIONE FISCALE SUGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

DETRAZIONE DALL'IRPEF DEL 36% DELLE SPESE SOSTENUTE

fino a un **ammontare complessivo** delle stesseNON SUPERIORE A **48.000 EURO** PER
UNITÀ IMMOBILIARE

PER LE SPESE EFFETTUATE DAL 26 GIUGNO 2012 AL 30 GIUGNO 2013

D.L. N. 83/2012 HA ELEVATO

AL 50% LA MISURA DELLA DETRAZIONE

A **96.000 EURO** L'IMPORTO MASSIMO
DI SPESA AMMESSA AL BENEFICIO

Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la **Legge di Bilancio 2018** ha prorogato al **31 dicembre 2018** la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

PROROGA DI UN ANNO FINO AL 31 DICEMBRE 2018


DELLA MISURA DELLA DETRAZIONE AL 50 %

IL LIMITE MASSIMO DI SPESA SUL QUALE CALCOLARE LA DETRAZIONE È DI
96.000 EURO

7

SCHEDA N. 7 - BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI



DETRAZIONE IRPEF DEL 50% DEL COSTO SOSTENUTO → **DA RIPARTIRE IN 10 RATE**

→ **PER L'ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI DI CLASSE NON INFERIORE ALLA A+ (A PER I FORNI),**

→ **DESTINATI AD ARREDARE UN IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE**

↓

FINO A UN LIMITE DI 10.000 €.

PER AVERE L'AGEVOLAZIONE È INDISPENSABILE

↓

REALIZZARE UNA RISTRUTTURAZIONE

↗

SIA SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI


↘

SIA SU PARTI COMUNI DI EDIFICI, SEMPRE RESIDENZIALI

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.


Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti.

BONUS VERDE



Entro un limite massimo di spesa di **5mila euro per ogni unità immobiliare**, da ripartire in **10 quote annuali** di pari importo (il che si traduce in una detrazione massima di **1.800 euro, con rate da 180 euro**).

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018



ATTENZIONE

NON È ALLA PERSONA MA È SULLA CASA

pertanto, se si hanno due immobili sui quali far eseguire interventi agevolabili con il nuovo bonus, è possibile sommare le due detrazioni, arrivando così **per ciascuna casa, a detrarre il 36% di 5.000 euro**.

Le spese agevolabili saranno quelle dedicate alla:

- ↘ sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- ↘ realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

SPESE AGEVOLABILI CON IL BONUS VERDE AL 36%

- le spese per il rifacimento di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- le spese per la sostituzione di una siepe;
- le spese per le grandi potature;
- le spese per la fornitura di piante o arbusti;
- le spese di riqualificazione di prati.

BONUS VERDE CONDOMINI

La detrazione spetterà anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, sempre nel **limite massimo di 5mila euro per unità**



In tal caso la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, purché la quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese agevolabili rientreranno anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

SCONTO FISCALE IRPEF DA DETRARRE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DIVISA IN **10 QUOTE ANNUALI** DI PARI IMPORTO

LE SPESE SOSTENUTE DEVONO ESSERE PAGATE TRAMITE IL **CD. BONIFICO PARLANTE**

CHIARIMENTI VIDEOFORUM

Collocazione piante in vasi mobili - L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, in occasione del Videoforum di Italia Oggi che in merito alla messa a dimora di piante e arbusti in vasi, non fissi, è possibile beneficiare del bonus solo se ciò rientra in un più ampio intervento di sistemazione a verde (interventi di natura straordinaria) e non quindi interventi di normale manutenzione.

Pagamenti flessibili - L'agenzia ha espresso maggiore flessibilità relativamente alle modalità dei pagamenti sono ammessi infatti forme di pagamento **flessibili**: non sarà, dunque, obbligatorio utilizzare un bonifico specifico, come avviene per le ristrutturazioni edilizie, ma saranno ammessi, ad esempio, anche assegni bancari o postali, circolari non trasferibili o anche modalità informatizzate (ad esempio carte di credito, bonifici ordinari e bancomat).

SCHEDA N. 9 – IMU E TASI PORTI

ESENZIONE IMU BANCHINE E AREE SCOPERTE DESTINATE A SERVIZI AEROPORTUALI

→ Censimento degli immobili interessati nella categoria catastale E/1

DESTINATARI

Gli intestatari catastali degli immobili, ovvero i loro concessionari

→ **NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018**

A DECORRERE DAL 1 ° GENNAIO 2020

→ Cambia la classificazione catastale delle banchine e delle aree scoperte dei porti, di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni ed ai servizi portuali, le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, anche se affidati in concessione a privati. I predetti immobili a destinazione particolare, saranno da censire in catasto nella categoria E/1.

OBIETTIVO

Sostenere il settore portuale e il settore portuale turistico riducendo il peso della fiscalità locale sugli immobili che saranno censiti in catasto nella categoria E/1.

Cosa	Novità	Da quando	Categoria catastale da censire
Banchine e aree scoperte destinate a servizi aeroportuali	Esenzione IMU	Dal 1° gennaio 2020	E/1

Aggiornamento catastale

Per la revisione del classamento di immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, gli intestatari degli immobili indicati, ovvero i loro concessionari, possono presentare atti di aggiornamento con riferimento ai depositi, diversi da quelli doganali, è previsto che il richiedente allegghi una dichiarazione che autocertifichi l'utilizzazione del bene per operazioni o servizi portuali.

Cosa	Efficacia
Domanda di aggiornamento catastale	Dal 1° gennaio 2020

10

SCHEDA N. 10 – IVA AGEVOLATA (10%) SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO



Con il c.d. "maxiemendamento" alla legge di bilancio è stata introdotta una norma di interpretazione autentica all'articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, relativa all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% negli interventi di manutenzione con fornitura di beni significativi.

Secondo la nuova interpretazione bisogna considerare il caso in cui l'intervento comprenda **sia l'utilizzo beni significativi che "parti staccate" degli stessi**

AL FINE DI DETERMINARE IL VALORE DELLA PRESTAZIONE DA ASSOGGETTARE AD ALIQUOTA DEL 10%

→ BISOGNA GUARDARE ALL'AUTONOMIA FUNZIONALE DELLE PARTI RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE

NELLA PRESTAZIONE SI DOVRÀ ASSUMERE

IL VALORE RISULTANTE DALL'ACCORDO CONTRATTUALE STIPULATO DALLE PARTI CONTRAENTI

che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi

materie prime


manodopera



11

SCHEDA N. 11 – CEDOLARE SECCA SU ALLOGGI A CANONE CONCORDATO

CEDOLARE SECCA SU ALLOGGI A CANONE CONCORDATO



Nel contratto di locazione a canone concordato **il canone non può superare un tetto massimo stabilito da accordi** territoriali tra le principali organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.

TALE TIPOLOGIA PUÒ ESSERE UTILIZZATA

CONTRATTI A USO ABITATIVO

CONTRATTI A USO TRANSITORIO

PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Riguarda le abitazioni di proprietà dei privati concesse in locazione a privati, studenti e cooperative/enti senza scopi di lucro.

DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO PUÒ ESSERE

- di 3 anni + 2 di rinnovo (o 3) **per le abitazioni**
- di 6 mesi fino a 3 anni **per gli studenti universitari**
- di 1 mese fino a 18 mesi **per i contratti transitori.**

SCHEDA N. 12 - BLOCCO TRIBUTI LOCALI

PROROGA SOSPENSIONE AUMENTO TRIBUTI LOCALI E REGIONALI. Art. 1, comma 37, lett. a).

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

proroga della sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali e delle leggi regionali

- nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali, spettanti agli enti locali e alle regioni.
- Fanno eccezione al blocco degli aumenti, tra l'altro, la tari, gli aumenti dei tributi deliberati da comuni risultanti da fusione, il contributo di sbarco nonché le misure adottate per il settore sanitario.

SEMPRE IN DEROGA AL BLOCCO DEGLI AUMENTI

I COMUNI POSSONO ISTITUIRE O RIMODULARE

l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno previsto per Roma capitale (art. 4 del D. L. n. 50 del 2017).

OBIETTIVO

Contenere la pressione tributaria locale e regionale mantenendola al livello degli anni 2015, 2016 e 2017.

PROROGA AL BLOCCO

Con la Legge di Bilancio 2018, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
- al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017».

Legge di Bilancio 2018:

Proroga al 2018

- ↳ la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti;

conferma, sempre per l'anno 2018

- ↳ la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017, con delibera del consiglio comunale.

Esclusione blocco tributi locali



Regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti.

Esclusioni dal blocco dei tributi locali

- ⇒ Regioni in disavanzo sanitario;
- ⇒ Comuni in dissesto o predissesto finanziario;
- ⇒ Comuni istituiti a seguito di fusione;
- ⇒ Imposte e tasse di natura patrimoniale (TARI, TOSAP, ecc.);

Cosa	2016	2017	2018
Blocco tributi locali	SI (con possibilità di confermare, con apposita delibera, la maggiorazione TASI nella stessa misura fissata per il 2015)	SI (con possibilità di confermare, con apposita delibera, la maggiorazione TASI nella stessa misura fissata per il 2015 e 2016)	SI (con possibilità di confermare, con apposita delibera, la maggiorazione TASI nella stessa misura fissata per il 2015, 2016 e 2017)

13

SCHEDA N. 13 - TASI PROROGA MAGGIORAZIONE**TASI PROROGA MAGGIORAZIONE. Art. 1, comma 37, lett. b).**→ **NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018****POSSIBILITÀ PER I COMUNI DI CONFERMARE LA STESSA MAGGIORAZIONE TASI**

→ già applicata nei limiti previsti nel 2015


→ ed espressamente confermata per il 2016 e il 2017.

OBIETTIVO

Contenere la pressione tributaria dei singoli comuni mantenendola al livello degli anni 2015, 2016 e 2017

CONFERMA CON APPOSITA DELIBERAZIONE PER IL 2018, LIMITATAMENTE AGLI IMMOBILI ASSOGGETTABILI ALLA TASI

SCHEDA N. 14 -TARI: PROROGA DEL CRITERIO MEDIO – ORDINARIO



SCHEDA N. 15 – CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

CANONI DI LOCAZIONE PAGATI DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE




LA RECENTE NOVITÀ INTRODotta DAL DL 148/2017 VIENE LIMITATA

AI PERIODI D'IMPOSTA 2017 E 2018

IL REQUISITO DELLA DISTANZA


SI INTENDE RISPETTATO ANCHE ALL'INTERNO DELLA STESSA PROVINCIA ED È RIDOTTO A 50 KM PER GLI STUDENTI RESIDENTI IN ZONE MONTANE O DISAGIATE.



16


SCHEDA N. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE SULLE CALAMITÀ NATURALI

MISURE CALAMITÀ NATURALI



La nuova detrazione si applica **esclusivamente alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018**, data di entrata in vigore della legge, per cui i suoi effetti si avranno a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2019.

NUOVA DETRAZIONE IRPEF 19%



MISURE CALAMITÀ NATURALI

→ NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

- prorroga fino al 31.12.2019 agevolazioni fiscali imprese ZFU Lombardia colpite dal sisma 2012
- prorroga fino al 2018 esenzione IMU per immobili inagibili a seguito del sisma 2012
- prorroga fino al 2018 sospensione rate mutui a seguito dall'alluvione 2014 negli stessi territori del sisma 2012 e dagli eventi atmosferici verificatisi in Veneto
- prorroga pagamento rate mutui in scadenza nel 2018 e 2019 dei Comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 e concessi da C.D.P.
- sospensione pagamento rate mutui dei privati fino al 31.12.2018 dei Comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017
- istituzione di un Fondo per la ricostruzione dei territori dell'Isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21.08.2017
- prorroga pagamento rate mutui in scadenza nel 2018 degli Enti locali colpiti dal sisma 2016 e concessi da C.D.P.
- prorroga ripresa versamenti sospesi sisma 2016, con pagamenti a partire dal 31.05.2018 in 24 rate mensili
- contributo in conto capitale alle imprese che effettuano, dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma 2016.
- estensione delle agevolazioni ZFU Centro Italia sisma 2016 anche alle imprese che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente
- estensione delle agevolazioni relative ai contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi Inail, anche alle imprese individuali e familiari con perdita fatturato, a seguito del sisma 2016, nel periodo 1° settembre 2016 – 31 dicembre 2016 almeno del 25% rispetto all'analogo periodo del 2015
- detrazione Irpef 19% premi polizze catastrofali stipulate dal 2018

18


SCHEDA N. 18 – CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0

CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0



OGGETTO AGEVOLAZIONE

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le **attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie** previste dal Piano nazionale Industria 4.0,



Le **spese sostenute per l'attività di certificazione** contabile sono ammesse all'agevolazione **entro il limite massimo di 5.000 euro**. Le imprese con bilancio certificato, invece, sono esentate da tali obblighi di certificazione.

POSSONO BENEFICIARE DELL'INCENTIVO

→ **QUALSIASI TIPO E FORMA DI IMPRESA**

INDIVIDUALE, FAMILIARE O SOCIETARIA

MINIMI, FORFETTARI, SEMPLIFICATI O ORDINARI

IL CREDITO

→ **NON CONCORRE** ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRPEF, IRES O IRAP

→ **È UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE** IN COMPENSAZIONE IN F24

19

SCHEDA N. 19 – RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER

RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI-TER

→ NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

→ 330 milioni di euro per il periodo 2018-2023

33 milioni di euro per il 2018

66 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019-2022

33 milioni di euro per il 2023

Facilitare l'accesso al credito delle imprese e
accrescere la competitività del sistema
produttivo del PaeseAcquistare o acquisire in leasing macchinari,
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso
produttivo e hardware, nonché software e
tecnologie digitali.

Investimenti "Industria 4.0"

Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI)

che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.


Micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori

Inclusi agricoltura e pesca, e prevede l'accesso ai finanziamenti agevolati per investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in beni strumentali e a contributi statali in conto impianti per gli investimenti in questione.

ESCLUSI

I liberi professionisti, gli studi professionali e le Associazioni tra professionisti a meno che non siano costituiti come impresa di piccola e media dimensione, che alla data di presentazione della domanda risulti **iscritta nel Registro delle imprese**.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO




21

SCHEDA N. 21 – CREDITO DI IMPOSTA SPESE PER CONSULENZE RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI

CREDITO DI IMPOSTA SPESE CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI

- **NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018**
- 80 MILIONI DI EURO NEL TRIENNIO 2018-2020**
- **INCENTIVO ALLA QUOTAZIONE E ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE PMI ITALIANE**
- **CREDITO D'IMPOSTA DEL 50% DEI COSTI DI CONSULENZA SOSTENUTI PER L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE**

MISURA



IL BONUS FISCALE SPETTERÀ SOLO NEL CASO DI OTTENIMENTO DELL'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

VENGONO RICONOSCIUTI I SOLI COSTI DI CONSULENZA

con l'esclusione dei costi di collocamento relativi all'aumento di capitale

UTILIZZO

Il credito di imposta può essere fruito solo in compensazione di altre imposte dal 2019

nel limite di 20 milioni **per il 2019**

e di 30 milioni di euro **per il 2020 e il 2021**

IL CREDITO NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES E IRAP

BENEFICIARI


PICCOLE IMPRESE


con **meno di 50 occupati** e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di **bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro**

MEDIE IMPRESE

con **meno di 250 occupati** e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di **bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.**

CREDITO DI IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE





IL CREDITO

- **NON CONCORRE** ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES E IRAP
- **E' UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE** IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24
- **NON CONCORRE** ALLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO RILEVANTE PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI, DELLE SPESE E DEGLI ALTRI COMPONENTI NEGATIVI

SCHEDA N. 23 - CREDITO DI IMPOSTA AD HOC PER LE LIBRERIE

CREDITO D'IMPOSTA NEL SETTORE DELLA VENDITA DI LIBRI AL DETTAGLIO

→ **NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018**

AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI

CON CODICE ATECO PRINCIPALE:

→ **47.61 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI LIBRI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI**

→ **47.79.1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI LIBRI DI SECONDA MANO**

BENEFICIARI

1 Esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi

→ misura massima di **20mila euro**

2 altri esercenti

→ misura massima di **10mila euro**

LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA È AFFIDATA A UN SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE.

Il credito è riconosciuto nel limite di spesa

4 milioni di euro **per il 2018**

5 milioni di euro annui a decorrere **dal 2019**

IL CREDITO

→ **È PARAMETRATO AGLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI IMU, TASI E TARI** CON RIFERIMENTO AI LOCALI DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITÀ DI VENDITA DI LIBRI AL DETTAGLIO

→ **E' UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE** IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

→ **NON CONCORRE** ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP

→ **SPETTA A PARTIRE DAL 2018**

SCHEDA N. 24 - CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTI DI PRODOTTI DI PLASTICA RICICLATA

CREDITO DI IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE CHE ACQUISTANO PRODOTTI REALIZZATI CON MATERIALI DERIVATI DA PLASTICHE MISTE

→ PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA O DA SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI RESIDUI

→ **NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018**

IL CREDITO È RICONOSCIUTO:

→ PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO **2018, 2019 E 2020**

→ **NELLA MISURA DEL 36%** DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER I PREDETTI ACQUISTI.

→ LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI SPESA DI **5 MILIONI DI EURO** PER CIASCUNO DEGLI ANNI DEL TRIENNIO **2019, 2020 E 2021**

IMPORTO MASSIMO ANNUALE

→ **DI EURO 20.000** PER CIASCUN BENEFICIARIO

LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA È AFFIDATA A UN SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE.

IL CREDITO

→ **DEVE ESSERE INDICATO** NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA DI RICONOSCIMENTO

→ **NON CONCORRE** ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

→ **NON CONCORRE** ALLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP

→ **NON CONCORRE** ALLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO RILEVANTE PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI, DELLE SPESE E DEGLI ALTRI COMPONENTI NEGATIVI

→ **E' UTILIZZABILE** ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

→ **NON È ASSOGETTATO AL LIMITE ANNUALE DI 250MILA EURO** PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 53, LEGGE 244/2007

→ **È UTILIZZABILE** A PARTIRE DAL 1° GENNAIO DEL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO STATI EFFETTUATI GLI ACQUISTI AGEVOLATI.

SCHEDA N. 25 - LE NUOVE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE "LUCRATIVE"

PACCHETTO SPORT DELLA RECENTE LEGGE DI BILANCIO 2018

- **NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018**
- POSSIBILITÀ DI COSTITUIRE LE NUOVE "SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE".
- VIENE INNALZATA DA € 7.500 A € 10.000 LA SOGLIA DI ESENZIONE DEI COMPENSI DEGLI SPORTIVI DILETTANTI.

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA IN FORMA D'IMPRESA

FORME GIURIDICHE	SOCIETÀ DI PERSONE
	SOCIETÀ DI CAPITALI
PRESUPPOSTO	Riconoscimento soggettivo da parte del CONI
OBBLIGO DI AVERE UNO STATUTO, contenente, a pena di nullità:	1. Denominazione o ragione sociale contenente la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa"
	2. Oggetto sociale recante lo svolgimento e l'organizzazione di tali attività
	3. Divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina
	4. Obbligo di garantire la presenza, nelle strutture sportive aperte al pubblico, di un « direttore tecnico » qualificato in possesso di diploma ISEF o laurea quadriennale in Scienze motorie o laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie
AGEVOLAZIONI FISCALI	<p>IRES 12% (anziché 24%)</p> <p>→ i ricavi concorrono alla determinazione della base imponibile per il 50% del loro ammontare (nel rispetto comunque delle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di <i>aiuti de minimis</i>)</p>
	<p>IVA 10%</p> <p>sui servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società</p>

ASPETTI LAVORISTICI E CONTRIBUTIVI per chi presta attività sportiva a favore delle S.S.D.L.:	PRESTAZIONI SPORTIVE	non hanno carattere di subordinazione → contratti di co.co.co.
	COMPENSI	Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (art. 50 del Tuir)
	OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	Obbligo di iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps (fino al 2022, imponibile contributivo e pensionistico ridotto al 50%)

COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

SOGLIA DI ESENZIONE

FINO AL 31.12.2017	DAL 01.01.2018
€ 7.500	€10.000

26

SCHEDA N. 26 - BONUS SPORT

CREDITO DI IMPOSTA IN FAVORE PARI AL 50% DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO FINO A € 40.000

→ EFFETTUATE NEL 2018 DALLE IMPRESE PER FINANZIARE INTERVENTI DI **RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI** (ANCHE SE IN CONCESSIONE)

→ **NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018**

IL CREDITO È RICONOSCIUTO:

→ **50% DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO FINO A € 40.000**

→ **NEI LIMITI DEL 3‰ DEI RICAVI ANNUI**

→ **INTERVENTI DI RESTAURO** di impianti sportivi pubblici

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE di impianti sportivi pubblici

UTILIZZO SPORT BONUS

→ **Esclusivamente IN COMPENSAZIONE**
(in 3 quote annuali di pari importo)

Con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, saranno individuate le **disposizioni applicative** necessarie, anche al fine del rispetto del **limite complessivo di**

I SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Comunicano

ALL'UFFICIO PER LO SPORT

PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

2

Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione
(e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione),

SPORT BONUS	
RIFERIMENTO NORMATIVO	Art. 1, commi 363-366, Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)
SOGGETTI BENEFICIARI DEL BONUS	TUTTE LE IMPRESE (a prescindere dalla forma giuridica)
PER COSA	per aver effettuato nel 2018 erogazioni liberali in denaro finalizzate ad interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici , anche se destinati ai soggetti concessionari
MISURA CREDITO D'IMPOSTA	50% delle erogazioni liberali fino a € 40.000 (nel limite del 3% dei ricavi annui)
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BONUS	Esclusivamente in compensazione , in 3 rate annuali di uguale importo
CARATTERISTICHE DEL BONUS	Non rileva ai fini delle imposte sui redditi Non rileva ai fini IRAP
OBBLIGHI PER I BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI	1. Comunicare immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione
	2. Darne contestualmente adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici
	3. Comunicare all'Ufficio per lo sport, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, lo stato di avanzamento dei lavori , anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate
RISORSE DISPONIBILI	10 milioni di euro
DISPOSIZIONI ATTUATIVE	D.p.c.m. entro 120 gg dall'entrata in vigore delle Legge di Bilancio 2018

SCHEDA N. 27 - RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

LA LEGGE DI BILANCIO 2018 RIPROPONE LE AGEVOLAZIONI FISCALI INTRODOTTE E DISCIPLINATE DAGLI ARTT. 5 E 7 DELLA L. N. 448/2001 RIGUARDANTI LA RIDETERMINAZIONE:

- del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati;
- dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.

NOVITÀ >	Viene riaperta al 2018 la possibilità di fruire della rivalutazione di terreni e partecipazioni
ADEMPIMENTO >	Ai fini della rivalutazione è richiesto il versamento di un'imposta sostitutiva e la redazione di una perizia giurata di stima che individua il valore del terreno/partecipazione alla data del 1.1.2018.
SOGGETTI INTERESSATI >	La rivalutazione può essere effettuata da parte di: persone fisiche; società semplici; associazioni professionali; enti non commerciali; società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni ex artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001, sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne hanno riacquisito la piena titolarità.
PROCEDURE >	Il soggetto interessato può rideterminare il valore del terreno/partecipazione posseduti all'1.1.2018 anche se in precedenza ha già rivalutato i medesimi beni.
RIFERIMENTI >	Artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001

I NUOVI TERMINI RIGUARDANO:

- i beni che devono essere **posseduti alla data del 1° gennaio 2018**;
- il **versamento** dell'imposta sostitutiva che deve essere **effettuato entro il 30 giugno 2018**;
- le **perizie, che** dovranno essere giurate entro il **30 giugno 2018** (la perizia di stima deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della legge 448/2001);
- la **data di riferimento dei valori** che è quella del **1° gennaio 2018**.

La rivalutazione può essere effettuata da parte di:

- **persone fisiche**;
- **società semplici**;
- **associazioni professionali**;
- **enti non commerciali**;
- **società di capitali** i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni ex artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001, sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne hanno riacquisito la piena titolarità.

OGGETTO DI RIVALUTAZIONE POSSONO ESSERE:

- i **terreni edificabili** ed i **terreni con destinazione agricola** posseduti all'1.1.2018, a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- le **partecipazioni non quotate in mercati regolamentati**, possedute all'1.1.2018, a titolo di proprietà e usufrutto.

Ai fini della rivalutazione è richiesto il **versamento di un'imposta sostitutiva** e la redazione di una **perizia giurata di stima** che individua il valore del terreno/partecipazione alla data del 1.1.2018. L'imposta sostitutiva dovuta è determinata applicando al valore del terreno/partecipazione, risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, le seguenti aliquote:



Con riguardo alle partecipazioni, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella [Circolare 4.8.2004, n. 35/E](#), la perizia di stima individua il valore in relazione alla frazione di patrimonio netto della società rappresentativa della partecipazione stessa.

L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il [30.06.2018](#);

ovvero:

- in **tre rate annuali** di uguale importo alle seguenti scadenze:
 - ✓ 1° rata entro il [30.06.2018](#);
 - ✓ 2° rata entro il [30.06.2019](#) + interessi 3% annuo;
 - ✓ 3° rata entro il [30.06.2020](#) + interessi 3% annuo.



Entro il **30.06.2018** deve altresì essere redatta e asseverata, da parte di un professionista abilitato, la **perizia giurata di stima**.

TASSAZIONE CAPITAL GAIN E DIVIDENDI



NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

assoggetta i redditi di capitale e i redditi diversi



a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26 %



analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificata



Osserva

Con l'introduzione delle modifiche effettuate dalla norma in esame, in pratica, **si semplifica ed uniforma il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie**, allo scopo di rendere irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.

La norma in esame



modifica rispettivamente:

l'articolo 6 del D. Lgs. n. 461/1997



che disciplina l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito realizzato, al fine di ricomprendere nel campo dell'opzione anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate ed effettuare gli opportuni interventi di coordinamento;

l'articolo 7 del D. Lgs. n. 461/1997



che disciplina l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafogli, al fine di ricomprendere nell'opzione esercitabile dal contribuente in favore della tassazione del "maturato" anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate.



Nota bene

È opportuno anche evidenziare che, viene espunta dalla norma, la disposizione che prevede l'applicazione della ritenuta da parte delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione corrisposti a persone fisiche residenti.

La norma in esame estende l'imposizione sostitutiva al 26 per cento

innalzando, quindi, la misura della tassazione anche:

ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate;

agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie;

ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR;

ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

LE MODIFICHE PREVISTE DA TALE MISURA

SI APPLICANO

con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal

1° gennaio 2018

DIVIDENDI PERCEPITI

Dal 1° gennaio 2018

e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal

1° gennaio 2019

PLUSVALENZE REALIZZATE A DECORRERE

Dal 1° gennaio 2019

PARTECIPAZIONE	NATURA DELLE QUOTA	REGIME FISCALE
Società residente	Partecipazione non qualificata	<ul style="list-style-type: none"> Ritenuta del 26% sull'intero ammontare del provento percepito che non va dichiarato.
Società residente	Partecipazione qualificata	<ul style="list-style-type: none"> Dal 2008, provento imponibile pari al 49,72% che confluisce nel reddito. Non si applica la ritenuta.
Società residente	Partecipazione qualificata	<ul style="list-style-type: none"> Prima del 2008 provento imponibile pari al 40% che confluisce nel reddito. Non si applica la ritenuta.
Società residente	Partecipazione qualificata	<ul style="list-style-type: none"> Dal 1° gennaio 2017 provento imponibile pari al 58,14% con riferimento agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Società residente	Partecipazione qualificata	<ul style="list-style-type: none"> Dal 1° gennaio 2018 ritenuta del 26% sull'intero ammontare del provento percepito che non va dichiarato.

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO, C.D. PIR

→ NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

→ Introduzione delle **Società immobiliari pure** e delle **Società di Investimento Immobiliare Quotate** nei PIR

DEFINIZIONE >	I <i>Piani Individuali di Risparmio</i> , c.d. PIR, sono dei piani di risparmio a lungo termine fiscalmente incentivati. Istituiti dalla Legge n. 232/2016, i PIR sono una forma di investimento a medio-lungo termine, nati con l'obiettivo di veicolare i risparmi delle persone fisiche verso le imprese italiane e, in particolar modo, verso le PMI. Canalizzando i flussi finanziari verso le piccole imprese italiane, si mira a sostenere lo sviluppo economico del Paese
NOVITÀ >	È introdotta la possibilità per i <i>Piani Individuali di Risparmio</i> di investire anche nel settore immobiliare . Viene contestualmente eliminata la definizione di impresa che svolge attività immobiliare ai fini della disciplina dei PIR
AMBITO SOGGETTIVO >	Destinatari dell'agevolazione sono solo le persone fisiche relativamente agli investimenti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa. Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio
AMBITO OGGETTIVO >	L'agevolazione fiscale consiste nell'esenzione dalle imposte sui redditi e dall'imposta di successione
CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE	L'esenzione fiscale di cui godono i PIR è legata a due condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Composizione del patrimonio del PIR; • Periodo di detenzione degli strumenti finanziari detenuti nel PIR.
RIFERIMENTI >	Art. 1, co. 80 della Legge di Bilancio 2018 Art. 1, co. 102 della Legge di Bilancio 2017

PIR

→ forma di investimento a medio-lungo termine, nati con l'obiettivo di canalizzare i flussi finanziari provenienti dai risparmi delle persone fisiche verso le imprese italiane e, in particolar modo, verso le PMI, così da innescare un volano per lo sviluppo economico del Paese.


PIR

- L'investimento avviene attraverso strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somma di denaro.
- Ogni singolo PIR prevede un investimento minimo di 500 e un importo massimo di 30mila euro l'anno.
- L'investimento deve essere mantenuto per almeno 5 anni con un importo complessivo massimo di 150.000 euro.
- Il 70% del valore complessivo degli strumenti finanziari detenuti nel PIR deve essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'ASEE aventi stabile organizzazione in Italia.

Di questo 70%, almeno il 30% deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese che non sono inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

IL REGIME AGEVOLATIVO È SOGGETTO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- il piano può essere costituito solo da **persone fisiche residenti** nel territorio dello Stato;
- gli **strumenti finanziari** in cui è investito il piano devono essere **detenuti per almeno 5 anni**;
- ciascuna persona fisica **non può investire più di 30.000 euro all'anno** nel PIR ed entro un limite complessivo di 150.000 euro;
- in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere **investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari**, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, **emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo** con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; **la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana** o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti;
- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- il piano può essere costituito solo da strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni sociali qualificate e dagli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.



Il mancato rispetto di uno dei limiti sopra detti comporta la decadenza dai benefici fiscali enunciati, in particolare sono dovute le ordinarie imposte sui redditi *medio tempore* percepiti dall'investitore, aumentate degli interessi.

ESCLUSIONE DELLE SIM DALL'ADDIZIONALE IRES

→ NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

→ Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento.

→ Per tali società viene, inoltre, ripristinata la deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi nei limiti del 96 per cento.

OBIETTIVO

→ Allineare il trattamento fiscale delle SIM a quello dei fondi comuni di investimento, distinguendolo da quello riservato alle banche

LA DISPOSIZIONE DECORRE DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2016

NOVITÀ (Legge di Bilancio 2018)

→ al comma 65 della Legge n. 208/2015, dopo le parole: "fondi comuni d'investimento" sono inserite le parole "e le società di intermediazione mobiliare"

→ il comma 67 della Legge n. 208/2015 è sostituito dal seguente "All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare".

→ all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare"

Cosa sono le SIM

Il D.Lgs. n. 58 del 1998 che disciplina la società di intermediazione mobiliare la definisce come l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento.

Ambito soggettivo	Novità	Decorrenza	Esempio
Società di intermediazione mobiliare	<p>Esclusione dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5%</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Deducibilità ai fini IRES nei limiti del 96% degli interessi passivi sostenuti ⇒ Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare. Nei predetti limiti sono pertanto deducibili ai fini IRAP 	<p>Dal 2017 (primo effetto nel Modello Redditi/2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi passivi sostenuti nel 2017 = 100.000 euro • Interessi deducibili = 96.000 euro • Variazione in aumento (di 4.000 nel Modello Redditi/2018)

MODIFICA DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 26-4-1986, N. 131 (T.U. DELL'IMPOSTA DI REGISTRO) – Art. 1, comma 87



NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018



La norma precisa il contenuto della norma secondo la quale l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente




puntualizzando che tale accertamento deve essere effettuato sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati

OBIETTIVO



Chiarire le modalità di applicazione dell'imposta di registro per fattispecie che possono prevedere più atti collegati

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici <u>degli atti presentati</u> alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.	L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici <u>dell'atto presentato</u> alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, <u>sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.</u>
 Osserva	La suddetta modifica interviene, una volta per tutte per dirimere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare tra contribuente ed Agenzia delle Entrate in merito alla corretta quantificazione dell'imposta di registro da applicare a tutti quegli atti soggetti a registrazione che, seppur predisposti singolarmente, possono sottendere alla realizzazione di un'operazione più complessa, ma unitaria nella sua essenza giuridica.

SOSPENSIONE MODELLO F24

→ NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

→ L'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo di trenta giorni, l'esecuzione della delega di pagamento F24 contenente compensazioni, per verificare se sussistono *profili di rischio* in relazione alle compensazioni esposte.

→ Se, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento può essere eseguito. Quest'ultimo si considera comunque eseguito, al giorno di presentazione della delega stessa, decorsi trenta giorni dalla presentazione della delega, in assenza di blocco ad opera dell'Agenzia delle Entrate

NOVITÀ

→ Introduzione di un meccanismo preventivo di controllo delle compensazioni eseguite mediante modello F24

MODELLO F24

→ NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

→ Viene aggiunto all'art. 37 del D.L. n. 223/2006 il **comma 49-ter**

"l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del credito"



Attenzione

La disposizione citata prevede che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino ad un massimo di 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento F24 che espongono crediti in compensazione che presentano **"profili di rischio"** al fine di controllare l'utilizzo del credito stesso

SCOPO DELLA DISPOSIZIONE

→ Individuare *ex ante* eventuali irregolarità, al fine di scongiurare successive azioni di recupero delle somme indebitamente compensate

L'Agenzia delle Entrate avrà 30 giorni di tempo

per verificare il corretto utilizzo del credito da parte del contribuente

A seguito della verifica *de qua* potranno verificarsi tre scenari:

1. **Il credito risulta utilizzato correttamente (APPROVAZIONE ESPRESSA):** in questo caso il pagamento è eseguito e la compensazione si considera effettuata alla data della sua effettuazione;
2. **Il credito non risulta utilizzato correttamente (DINIEGO):** in questo caso la delega si considera come non presentata. I tributi a debito, che sono stati compensati, risultano non pagati ed il credito esposto in compensazione risulta non utilizzato;
3. **Decorrono 30 giorni dalla presentazione del modello senza alcuna comunicazione da parte dell'Ufficio (APPROVAZIONE TACITA):** in questo caso si formalizza il silenzio assenso, pertanto, il pagamento è eseguito e la compensazione si considera effettuata alla data della sua effettuazione.

SCHEDA N. 33 - CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLII MINERALI

DISPOSIZIONE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLII MINERALI

→ NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

→ Si prevede che, per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

→ In particolare, il soggetto, per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti sopra indicati, deve effettuare il versamento dell'IVA impiegando il modello F24 senza poter utilizzare, in compensazione, altri eventuali crediti d'imposta. Ciò prima che avvenga l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti dai depositi summenzionati.

→ Si prevede altresì che l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti considerati è consentita solo se il soggetto che ha effettuato il versamento dell'IVA abbia consegnato al gestore del deposito la ricevuta di versamento in originale. In mancanza di tale adempimento, il gestore del deposito diventa solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA non versata.

OBIETTIVO

→ Contrasto all'evasione fiscale e a importanti fenomeni fraudolenti che attengono al mancato pagamento dell'IVA al momento dell'estrazione dei carburanti dai depositi

NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2018

→ il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, **dei quali non sia il titolare**

→ sia **preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane** e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza.

DAL 1° FEBBRAIO 2018 VIENE PREVISTO CHE:

→ L'IVA E LE ACCISE VENGANO PAGATE

↘ con F24 senza possibilità di compensazione.

34 SCHEDA N. 34 - AGEVOLAZIONI FISCALI ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

AGEVOLAZIONI ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

- **NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018**
 - detraibilità ai fini IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro annui.
 - Nel rispetto di tale limite sono detraibili anche le spese per abbonamenti sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.
 - Sono ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico
 - Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

DETRAZIONE TRASPORTI PUBBLICI E BUONI TPL

- **NOVITÀ LEGGE DI STABILITÀ 2018**
 - **DUE AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI PENDOLARI**
 - Detrazione sugli abbonamenti al trasporto pubblico (tram, bus, metro, treni, ecc...)**

Detrazione Irpef dal 2018 del 19% fino a 250 euro
Ossia 47,50 euro annui (Modello 730 – Modello Redditi PF)
 - Rimborso esentasse (buoni TPL), senza limiti d'importo, che i datori di lavoro possono erogare ai dipendenti**

Le somme rimborsate dal datore di lavoro non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente – analogamente a quanto già oggi avviene per i "buoni pasto"

NOTA BENE: le misure spettano anche per le spese di trasporto dei familiari, dai coniugi ai figli.

SCHEDA N. 35 - DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO

NUOVE REGOLE PER LE DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI A CARICO

- **NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018**
- **AUMENTATO LA SOGLIA DI REDDITO**
 - **ENTRO LA QUALE I FIGLI POSSONO ESSERE CONSIDERATI A CARICO FISCALE DEI GENITORI**
- **LA NUOVA SOGLIA È FISSATA A 4.000 EURO E SARÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019.**
- **RIGUARDERÀ COMUNQUE SOLO I FIGLI FINO AI 24 ANNI DI ETÀ.**
- **PER I FIGLI DI ETÀ SUPERIORE AI 24 ANNI E PER TUTTI GLI ALTRI FAMILIARI IL LIMITE DI REDDITO CHE FA USCIRE DALLO STATO DI FAMILIARE A CARICO RESTA DI **2.840,51** EURO PER ANNO DI IMPOSTA.**

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO 2018

Le **detrazioni figli a carico 2018**, sono quelle **agevolazioni riconosciute dall'articolo 12 del Tuir** che ne stabilisce i termini e le condizioni per il riconoscimento delle detrazioni per i figli a carico, siano essi naturali riconosciuti che adottati, affidati o affiliati, che possono essere fatte valere nel 2018.

MISURA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI	AMMONTARE DEL REDDITO DEL GENITORE
	ETA' DEL FIGLIO (inferiore o meno di 3 anni)
	NUMERO DEI FIGLI (inferiore o meno di 3 anni)
FUNZIONAMENTO	La detrazione è un diritto per ogni figlio considerato fiscalmente a carico dei genitori a patto che sia titolare di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 2.840,51 euro a prescindere quindi dai suoi studi o dal tirocinio gratuito o dal fatto che conviva o meno con i genitori o se si trova all'estero.
IMPORTO DETRAZIONI FIGLIA A CARICO ANNO 2018	1. da 800 a 950 euro, per ogni figlio dai tre anni in su
	2. da 900 a 1.220 euro, per ogni figlio sotto i tre anni
	3. da 220 a 400 euro, l'importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap
CALCOLO DETRAZIONI 2018 FIGLI A CARICO	La detrazione familiari a carico effettiva che spetta ai genitori per ogni figlio a carico, va calcolata sulla base dell'importo della detrazione base moltiplicata per il quoziente tra 95.000 euro reddito teorico, meno il reddito complessivo (al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, ed aumentato dei redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca), il tutto diviso per euro 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
	DETRAZIONE BASE → $95.000 - \text{REDDITO COMPLESSIVO} / 95.000$

ESEMPI DI CALCOLO DETRAZIONI

- MAGGIORE DI 3 ANNI** → $950 \times (95.000 - \text{Reddito Complessivo})/95.000$;
- MINORE DI 3 ANNI** → $1.220 \times (95.000 - \text{Reddito Complessivo})/95.000$;
- PORTATORE DI HANDICAP MAGGIORE DI 3 ANNI** → $1.350 \times (95.000 - R.C.)/95.000$;
- PORTATORE DI HANDICAP MINORE DI 3 ANNI** → $1.620 \times (95.000 - R.C.)/95.000$.

SUDDIVISIONE DETRAZIONE FIGLIA A CARICO TRA I GENITORI

GENITORI NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATI	la detrazione può essere suddivisa al 50% oppure attribuita interamente al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato.
SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA O DI ANNULLAMENTO, O IN CASO DI DIVORZIO	la detrazione d'imposta spetta al genitore affidatario, salvo un diverso accordo tra le parti.
GENITORI SEPARATI CON AFFIDAMENTO CONGIUNTO O CONDIVISO	la detrazione è ripartibile tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
GENITORI CONIUGATI	50% tra i genitori, oppure, 100% al genitore con reddito complessivo più alto.
GENITORI SEPARATI	100% al genitore affidatario, oppure, al 50% tra i genitori in caso di affidamento congiunto o condiviso oppure, 100% al genitore con reddito complessivo più alto, oppure, in caso di incapacienza di uno dei genitori 100% al genitore che risulta capiente, indipendentemente dal reddito.
GENITORI NON SPOSATI	In presenza di un provvedimento per l'affidamento dei figli è applicabile quanto previsto per i genitori separati. In assenza di un provvedimento per l'affidamento dei figli è applicabile quanto previsto per i genitori coniugati.

DETRAZIONI PER IL CONIUGE

MISURA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI

È a carico il coniuge con redditi inferiori a € 2.840,51

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

detrazione fiscale ai fini IRPEF

950 €

PER OGNI FIGLIO

1.220 €

per ciascun figlio minore di 3 anni

400 € in più per ogni figlio disabile

CONTRIBUENTI CON PIÙ DI 3 FIGLI A CARICO

DETRAZIONE AUMENTA

DI 200 EURO PER CIASCUN FIGLIO

DETRAZIONE FISSA DI 1.200 €

IMPORTO FISSO ANCHE SE IL NUMERO DEI FIGLI È SUPERIORE

INTERESSI PASSIVI - Art. 1 commi 994 e 995



NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018



ESCLUSIONE DEI DIVIDENDI ESTERI DALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL), AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI DALL'IMPONIBILE IRES DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DEL TUIR.



MODIFICA IL REGIME DI DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI



MINORE POSSIBILITÀ DI DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI AI FINI IRES

Modifica introdotta dall'art. 1, co. 994-995 della Legge di Bilancio 2018



avrà effetto retroattivo



tale disposizione applicabile già a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016

DEFINIZIONE	Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Reddito Operativo Lordo
NOVITÀ	La legge di Bilancio per l'anno 2018 modifica il regime di deduzione degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del T.U.I.R. eliminando l'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo. Con tale modifica normativa viene di fatto prevista l'esclusione dei dividendi provenienti da società estere controllate di diritto dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi
SOGGETTI INTERESSATI	Soggetti passivi IRES che detengono partecipazioni in società estere
RIFERIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 994-995 della Legge di Bilancio 2018 • Art. 96 co. 2 del <i>Testo Unico delle Imposte sui Redditi</i>, D.P.R. n. 917/86
DECORRENZA	Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi, per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già dal 2017

BONUS 80 EURO 2018: AUMENTO SOGLIA DI REDDITO E NUOVI LIMITI

→ NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

DAL 1° GENNAIO 2018

→ sono stati variati i limiti massimi di reddito entro i quali i lavoratori possono accedere al **bonus Renzi**→ per la **misura piena del credito Irpef**, il limite passa da 24.000 euro a 24.600 euro;→ mentre per la **misura parziale** il limite passa da 26.000 euro a 26.600 euro.

Art. 1, co. 132 della L. n. 205/2017

Aumenta di 600 euro i limiti massimi di reddito per accedere al Bonus 80 euro.

è erogato a "importo fisso" (960 euro annui):

SENZA DISTINZIONI

→ nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo

Limiti di reddito valevoli **fino al 31.12.2017**

APPLICANDO IL C.D. "MECCANISMO DI DÉCALAGE"

→ se il reddito è superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro

Limiti di reddito valevoli **fino al 31.12.2017**

MECCANISMO DI DÉCALAGE

Esso si ottiene mediante l'applicazione della seguente formula: $960 \times [(26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000]$.

DAL 1° GENNAIO 2018 IL LIMITE PASSA:



REDDITO	BONUS RENZI
Minore o uguale a € 8.000	0 euro(*)
Superiore a € 8.000 ma inferiore o uguale a € 24.600	960 euro
Superiore a € 24.600 ma inferiore o uguale a € 26.600	$(26.600 - \text{reddito complessivo}) / 2000 \times 960$
Superiore a € 26.600	0 euro

(*) Solo se non vi è Irpef da pagare.

Cosa cambia?

Grazie alla novità introdotta da quest'anno, se ad esempio un dipendente nell'anno d'imposta 2018 ha avuto un reddito pari a 24.550 euro, non si applicherà più il meccanismo di décalage. Quindi, anziché ottenere 696 euro, derivante dal seguente calcolo $960 * (26.000 - 24.550) / 2.000$, otterrà semplicemente la misura piena di 960 euro, in quanto rientra per effetto della novità prevista dalla Legge di Bilancio 2018 tra i beneficiari dell'intera misura.